

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Art. 34

(Servizi di assistenza sanitaria)

1. I servizi di assistenza sanitaria sono resi in collaborazione con le Aziende territoriali del servizio sanitario regionale al fine di garantire l'accesso a tale tipo di assistenza agli studenti fuori sede per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).